

# Pensionati, obbligo di Cassa

## La continuazione dell'attività professionale vincola all'iscrizione

**Maria Rosa Gheido**

Al fine di evitare che vi siano redditi che sfuggono all'imposizione contributiva, l'articolo 18, comma 11, del decreto legge 98/2011 dispone che le Casse privatizzate di categoria sono tenute a sancire l'obbligo di iscrizione dei pensionati che continuano l'attività professionale, imponendo il versamento di un contributo non inferiore al 50% dell'aliquota ordinaria. Le Casse di previdenza dei professionisti hanno ancora poco più di quattro mesi per adeguare i propri statuti e regolamenti e sancire l'obbligatorietà dell'iscrizione dei soggetti, già pensionati, che continuano a percepire redditi derivanti dalla relativa attività professionale. Qualora entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 98/2011 gli enti non abbiano provveduto all'adeguamento degli statuti e dei regolamenti, si applicherà in ogni caso il contributo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti ai singoli enti.

### I redditi soggetti a contributi

Come ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 4057/08), solo i redditi derivanti dall'esercizio professionale sono soggetti a contribuzione previdenziale. L'Enpam, la Cassa di previdenza dei medici, precisa che il reddito professionale

di lavoro autonomo assoggettabile a contribuzione è quello definito tale dal Testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione dei redditi già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria. L'obbligo di contribuzione viene meno con il compimento del 65esimo anno di età o con la cancellazione dagli Ordini, se precedente. La questione assume una particolare rilevanza, visto che ricondurre tali redditi nell'ambito dell'attività professionale comporta, di regola, l'insorgenza o meno dell'obbligo di iscrizione all'ente di previdenza e la relativa obbligazione contributiva, soggettiva ed integrativa.

Assumendo a modello un consolidato principio applicato in campo fiscale, sono riconducibili all'ambito professionale tutti quei redditi prodotti in una attività che presuppone conoscenze e capacità tecniche che rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata.

Parafasando una datata, ma mai superata, risoluzione del ministero delle Finanze, se un avvocato è chiamato a riordinare e catalogare una raccolta di testi giuridici, tale attività può essere ricondotta a quella propria della professione, così non sarebbe se la raccolta fosse di libri d'arte o di giardinaggio.

### Il messaggio Inps

Il principio è ripreso dall'Inps nel messaggio n.15783 del 3 agosto scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 1° settembre) che ribadisce che, quando l'attività non è attratta all'attività iscrivibile all'albo (o alla Cassa) di appartenenza del professionista, scatta pressoché automaticamente l'obbligo di versamento dei relativi contributi alla gestione separata. È il caso dell'attività dell'amministratore di condominio, di norma oggetto di iscrizione alla suddetta gestione. Quando, però, l'attività è esercitata da un iscritto a Inarcassa (la Cassa degli ingegneri e degli architetti), il relativo reddito è attratto in quello prodotto dall'attività professionale e assoggettato al contributo soggettivo presso la Cassa di categoria, a cui sono tenuti a iscriversi gli ingegneri e gli architetti iscritti all'Ordine, in possesso di partita Iva e non assoggettati a un'altra forma di previdenza obbligatoria.

I professionisti che non possiedono i requisiti per l'iscrizione ad Inarcassa ma producono redditi di natura professionale sono comunque tenuti al versamento alla Cassa del contributo integrativo, il che - a parere dell'Inps - non li libera dall'obbligo di contribuzione alla gestione separata.

### Lo status del pensionato

Di regola, la continuazione dell'attività professionale dopo il conseguimento della pensio-

ne non libera dall'obbligo contributivo. È così, per esempio, per ingegneri, architetti, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati. Talvolta, però, lo status di pensionato comporta differenze contributive rispetto alle regole generali. La Cassa dei dottori commercialisti e quella forense, nel confermare l'obbligo contributivo in base alle aliquote correnti, esonerano gli iscritti già pensionati dal versamento della contribuzione minima soggettiva e di quella minima integrativa. La Cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, dopo la riforma approvata nel 2010, consente invece al professionista già pensionato di rimanere iscritto versando una contribuzione forfettaria, minore rispetto a quella ordinaria.


### I «senza Cassa»

Un cenno, infine, alla gestione separata alla quale sono obbligatoriamente iscritti i professionisti privi di Cassa di categoria. Lo status di pensionato dell'iscritto non fa venire meno l'obbligo contributivo così come non è titolo esonerativo il compimento dei 65 anni di età. Nemmeno sono previste riduzioni o agevolazioni e questo rende del tutto necessaria una riflessione sulla sperequazione dei costi previdenziali per i professionisti obbligati a versare i contributi a questa gestione, anche nel caso che si tratti di redditi accessori a quelli assoggettati a altra contribuzione obbligatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IL TERMINE

Gli enti hanno ancora quattro mesi per adeguare statuti e ordinamenti al decreto legge 98/2011



# Professionisti e previdenza

**I soggetti che non hanno un istituto di categoria e continuano a lavorare devono effettuare il versamento alla gestione separata dell'Inps**

IL MECCANISMO

## Redditi

Si paga solo per quelli non soggetti ad altra forma di previdenza

L'IMPORTO

## 50%

Il contributo dev'essere pari almeno alla metà dell'aliquota ordinaria



## Privatizzazione

● Il decreto legislativo 509 del 30 giugno 1994, attuativo della delega contenuta nella legge 537/1993, ha riconosciuto la possibilità di trasformazione in soggetti giuridici di diritto privato (associazioni o fondazioni) – ferma restando l'obbligatorietà del prelievo contributivo e delle prestazioni – agli enti previdenziali di categoria con i conti in attivo, che non percepissero contributi statali. Una ulteriore condizione è rappresentata dal fatto che l'ente abbia una riserva legale corrispondente alla copertura di almeno cinque annualità di rate di prestazioni. Il decreto legge 98/2011 ha demandato alla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) la vigilanza sugli investimenti delle Casse dei professionisti, con modalità ancora da definire (si aspetta un decreto del ministero dell'Economia). Il decreto – analogo a quello che regola la previdenza complementare, il 703/96, in via di revisione – definirà i criteri e i limiti di investimento, oltre alla normativa sui conflitti di interesse. È previsto che la Covip riferisca ai ministeri competenti sulle attività di vigilanza e che possa effettuare anche ispezioni



## Le linee guida

### NORME E PRASSI

#### I provvedimenti

- Decreto legge 98/2011, articolo 18, commi 11 e 12;
- legge 335/1995, articolo 2, comma 26;
- decreto legislativo 509/1994;
- decreto legislativo 103/1996;
- legge 21/1986;

#### Gli interpellati

- Ministero del Lavoro, interpello n. 35/2010

#### I messaggi Inps

- Messaggio n. 15783/2011 del 3 agosto 2011;
- messaggio n. 16883 del 30 agosto 2011

#### Le sentenze di Cassazione

- n. 4057/2008;
- n. 11154/2004;
- n. 3468/2005;
- n. 3064/2001


### Professionisti e fisco

di M. Jannaccone, B. Frizzera, C. Delladio

Il volume, dedicato all'analisi dei regimi fiscali e contabili di artisti e professionisti, affronta tutte le principali voci con le quali ogni professionista ha a che fare quotidianamente, dallo studio professionale agli immobili in generale, dall'auto alle dotazioni informatiche, fornendo indicazioni operative per il corretto trattamento fiscale e contabile

**Pagine 360, 36 euro**

## Le regole



### 01 | LA GESTIONE SEPARATA DEL LAVORO AUTONOMO

La legge 335/95 (articolo 2, comma 26) prevede l'iscrizione alla gestione separata dei liberi professionisti titolari di partita Iva, così come definiti ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Tuir

### 02 | SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

L'articolo 18, comma 12, del Dl 98/2011 con norma di interpretazione autentica chiarisce che nella gestione separata dell'Inps sono tenuti a iscriversi esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse privatizzate di previdenza dei professionisti

### 03 | REQUISITI DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Contenuto artistico o professionale, come definito dal Tuir;
- autonomia nello svolgimento, senza vincoli di subordinazione;
- abitualità e professionalità, anche se l'attività non è prevalente o esclusiva;
- personalità della prestazione e prevalenza del fattore lavoro sul capitale

### 04 | BASE IMPONIBILE

La base imponibile previdenziale è pari all'imponibile fiscale, come risulta dalla dichiarazione dei redditi e da eventuali accertamenti definitivi

### 05 | LA RIVALSA

I professionisti iscritti alla gestione separata possono addebitare al cliente il 4% dell'imponibile a titolo di concorso alla contribuzione